



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

**PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
MICROINFUSORI ADESIVI CON SISTEMA DI GESTIONE TELECOMANDATO DESTINATI ALL’UTILIZZO  
SU PAZIENTI SIA ADULTI CHE PEDIATRICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLE REGIONI  
SARDEGNA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA**

**ACCORDO QUADRO**

**Lotto 1 Regione Sardegna – CIG 8575077964**

**Lotto 2 Regione Piemonte – CIG 8575090420**

**Lotto 3 Valle d’Aosta – CIG 8575096912**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

## ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MICROINFUSORI ADESIVI CON SISTEMA DI GESTIONE TELECOMANDATO DESTINATI ALL'UTILIZZO SU PAZIENTI SIA ADULTI CHE PEDIATRICI

### LOTTO 1

L'anno 2021, in data (data della sottoscrizione digitale),

### TRA

L'ing. Gabriella Mariani nata a Cagliari, il 21/04/1961, C.F. MRNGRL61D61B354B, domiciliata per la funzione presso la Direzione generale della Centrale regionale di committenza, la quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio spesa sanitaria

### E

Dr. Pier Giuseppe Maria Costanzo, nato a CASALE MONFERRATO (AL), il 10/05/1962, C.F. CSTPGS62E10B885Y e Dr.ssa Federica Consonni, nata a CANTU' (CO), il 15/03/1969, C.F. CNSFRC69C55B639C, i quali intervengono in qualità di Procuratori della società ROCHE DIABETES CARE ITALY S.p.A., Sede Legale e amministrativa Viale G.B. Stucchi 110, 20900 MONZA (MB) C.F./P.IVA/R.I. 09050810960, n. telefono 039-2817200, fax n. 039.2817292, e-mail: [monza.dc-gare@roche.com](mailto:monza.dc-gare@roche.com) pec: [gare.diabetescare@roche.legalmail.it](mailto:gare.diabetescare@roche.legalmail.it) (di seguito nominato, per brevità, anche "Fornitore")

### PREMESSO CHE

- con determinazione Prot. n. 9950, Rep. n. 539 del 23 dicembre 2020, il Direttore del Servizio spesa sanitaria della Centrale regionale di committenza ha indetto una procedura aperta informatizzata, suddivisa in 3 lotti, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e finalizzata alla stipula di Accordi quadro per l'affidamento della fornitura di microinfusori adesivi con sistema di gestione telecomandato destinati all'utilizzo su pazienti sia adulti che pediatrici per le aziende sanitarie delle regioni Sardegna, Piemonte e Valle d'Aosta, come meglio specificato nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati;
- con determinazione Prot. n. 4598, Rep. n. 268 del 16 giugno 2021, il Direttore del Servizio spesa sanitaria della Centrale regionale di committenza ha aggiudicato definitivamente l'appalto all'impresa ROCHE DIABETES CARE ITALY S.p.A., risultata aggiudicataria del Lotto 1 e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente Accordo quadro ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

- l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
- la Centrale regionale di committenza ha individuato i Fornitori aggiudicatari nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti degli stessi sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- i Fornitori hanno prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel disciplinare di gara, nonché hanno stipulato un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la stipula del presente Accordo quadro. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva anche se non materialmente allegata al presente Accordo quadro, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, i Fornitori, sottoscrivendo il presente Accordo quadro, attestano altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- i Fornitori, con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- il presente Accordo quadro non è fonte di obbligazione per la Centrale regionale di committenza nei confronti dei Fornitori, rappresentando in ogni caso il medesimo Accordo quadro le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende sanitarie, da una parte, ed il/i Fornitore/i, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (contratti) nei quali saranno specificati i beni da fornire;

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato tecnico, l'elenco della fornitura aggiudicata al Fornitore, le offerte tecniche e le offerte economiche sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Accordo quadro.

**ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

Nell'ambito dell'Accordo quadro si intende per:

- **Amministrazioni - Aziende sanitarie:** le Aziende sanitarie e ospedaliere del territorio regionale presso le quali il/i Fornitore/i si impegna/no a fornire i beni richiesti;
- **Accordo quadro:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito nella sezione delle Convenzioni, con il quale le Aziende sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto dell'Accordo, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- **Richiesta di consegna:** la richiesta di consegna dei dispositivi medici che viene fatta da ciascuna Azienda sanitaria al Fornitore e che riporta almeno il riferimento all'Ordinativo di fornitura, la quantità, nonché il luogo di consegna ed i riferimenti per la fatturazione; la stessa deve essere sottoscritta da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Azienda sanitaria;
- **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/>, dedicato e gestito dalla Centrale di Committenza, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione/Accordo quadro;
- **Importo massimo spendibile:** si intende il valore complessivo a base d'asta per ciascun lotto di riferimento di cui al par. 7 "Durata dell'appalto e opzioni" del Disciplinare di gara.

### ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'erogazione della fornitura oggetto del presente Accordo quadro e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:
  - dalle clausole del presente Accordo quadro e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dall'offerta tecnica, dall'offerta economica degli Aggiudicatari e da tutti gli allegati al Disciplinare di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - dai regolamenti di accesso e utilizzo degli Accordi quadro riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
  - dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della Centrale di Committenza, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico e suoi allegati.
  3. Le clausole dell'Accordo quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
  4. Gli aggiudicatari sono tenuti all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

#### **ARTICOLO 4 – OGGETTO E DURATA**

1. L'Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti concernenti l'affidamento della fornitura di microinfusori alle Aziende sanitarie secondo le modalità definite nel Capitolato tecnico.
2. Fermo restando l'importo massimo spendibile, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ciascun Accordo quadro avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula dello stesso e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Centrale regionale, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile.
3. La Centrale si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo quadro, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Centrale regionale, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell'Accordo quadro medesimo.
4. Resta inteso che per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale le Aziende sanitarie Contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Aziende sanitarie contraenti danno origine ad un contratto per



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

l'affidamento della fornitura oggetto di gara, la cui durata è fissata in 24 mesi dalla data dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, quantificando presuntivamente l'importo complessivo dovuto per tutto il periodo di durata contrattuale.

5. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende sanitarie alla fornitura oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico, nell'offerta economica e allegate schede tecniche nella misura richiesta dalle stesse Aziende sanitarie contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a € 3.212.000,00 IVA esclusa.
6. La durata dell'Accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni ovvero a condizioni più favorevoli.
7. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia dell'Accordo quadro o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a società diverse dal medesimo Fornitore.

#### **ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO**

1. L'utilizzo dell'Accordo quadro comporta la registrazione delle Aziende sanitarie al sito.
2. Le Aziende sanitarie utilizzano l'Accordo quadro mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti da Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore il quale dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Centrale di Committenza con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l'Accordo quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo quadro, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto dell'Accordo quadro stesso.

#### **ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ADESIONE**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo quadro, i singoli contratti di fornitura con le Aziende sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Aziende sanitarie.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

2. Gli Ordinativi di Fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.
3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende sanitarie, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
4. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato tecnico e nell'offerta del Fornitore e nei luoghi esattamente indicati nella singola richiesta di consegna.

#### **ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura e dei servizi oggetto dell'Accordo quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto ai sensi del predetto articolo non sussiste tale obbligo. Resta inteso che qualora l'Azienda sanitaria contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.
3. È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.
4. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo quadro.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende sanitarie Contraenti, o, comunque, della Centrale di Committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale di Committenza e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende sanitarie e/o alla Centrale di Committenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo quadro e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
10. Resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende sanitarie.
11. Inoltre, ogni Azienda sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

#### **ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo quadro, a:
  - a. fornire i prodotti oggetto della gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato tecnico;
  - b. fornire i servizi connessi di cui al paragrafo 7 del Capitolato tecnico e all'articolo 12 del presente Schema di Accordo quadro (trasporto e consegna, formazione e addestramento, supporto e assistenza, garanzia ed assistenza manutentiva "full-risk");
  - c. fornire esclusivamente prodotti uguali a quelli offerti in sede di gara, fatta salva la sostituzione per innovazione tecnologica e la sostituzione per la messa fuori produzione, laddove si sia ottenuta una





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

- valutazione positiva dalle Aziende sanitarie e la stessa sia stata comunicata alla Centrale regionale e formalizzata in un atto;
- d. eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di consegna emessi da ciascuna Azienda sanitaria contraente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti;
  - e. manlevare e tenere indenne la Regione, nonché le Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - f. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda sanitaria contraente e dalla Centrale regionale di Committenza, per quanto di rispettiva ragione;
  - g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.
2. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda sanitaria contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.
  3. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un Responsabile della Fornitura cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l'Azienda sanitaria contraente come descritto nel Capitolato tecnico.
  4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale di Committenza in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione della fornitura e dei servizi secondo quanto previsto al successivo articolo 12.

#### **ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

#### **ARTICOLO 10 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura e nelle successive richieste di consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato tecnico e nella documentazione di gara, nell'offerta del Fornitore ed esattamente nei luoghi indicati.
2. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione dell'Azienda sanitaria che ha inoltrato la Richiesta di Consegna, di fornire un prodotto, con le medesime caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. Qualora l'Azienda sanitaria non accordi la sostituzione anche temporale del prodotto, la stessa provvederà ad acquistarlo sul libero mercato addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
4. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine stabilito dal Capitolato tecnico, l'Azienda sanitaria contraente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di detto termine di consegna, potrà procedere all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali", fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.
5. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti in urgenza nel termine concordato tra l'Azienda sanitaria ed il Fornitore (come previsto al par. 7.1 del Capitolato tecnico), l'Azienda sanitaria contraente, a decorrere dal giorno lavorativo successivo potrà procedere all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali", fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.
6. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Azienda sanitaria contraente.
7. Qualora i prodotti oggetto di una richiesta di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nella richiesta medesima, il Fornitore:
  - non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo;
  - dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al successivo articolo;
  - sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all'esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell'ordine, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".
8. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei prodotti sia riconducibile a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, lo stesso deve darne immediata



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

comunicazione entro 24 ore naturali e consecutive dalla ricezione della richiesta e l'Azienda sanitaria contraente si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Azienda sanitaria contraente su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dalla impresa stessa per i conseguenti eventuali maggiori oneri. Si intende fatto salvo comunque il diritto di dichiarare la risoluzione del relativo contratto.

9. Nel caso in cui il fornitore si trovasse nell'impossibilità di garantire la fornitura, a seguito di ritiro del dispositivo dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, dovrà obbligatoriamente:
  - dare comunicazione scritta alla Centrale regionale di committenza e alle Aziende della "messa fuori produzione" con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
  - indicare il dispositivo avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali quali/quantitative che si intende proporre in sostituzione di quella offerto in gara, alle medesime condizioni economiche o migliorative e alle medesime condizioni contrattuali, allegando la medesima documentazione presentata in gara per il dispositivo sostituito.

Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l'effettiva messa fuori produzione, le Aziende sanitarie procedono alla verifica dell'equivalenza del dispositivo offerto, le valutazioni devono essere comunicate alla Centrale regionale di committenza. In caso di valutazione negativa e laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità di quanto aggiudicato, le Aziende possono risolvere il contratto per il lotto interessato e la Centrale regionale risolvere l'Accordo quadro. La valutazione positiva comporta, se ritenuto, l'accettazione della sostituzione offerta. In tal caso il nuovo dispositivo deve essere immediatamente disponibile nel momento della messa fuori produzione di quello in questione.

10. Il personale delle Aziende sanitarie, all'atto di ogni consegna, effettuerà le verifiche di conformità dei prodotti consegnati, secondo le modalità e i tempi previsti nel Capitolato tecnico.

#### **ARTICOLO 11 – VERIFICA E CONTROLLO QUALI/QUANTITATIVO**

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale regionale di committenza ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
2. Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal responsabile o suo delegato presso la struttura ordinante dell'Azienda Sanitaria contraente. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

requisiti previsti dal presente documento e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

3. Le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell'Accordo quadro e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
4. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall'Azienda Sanitaria contraente od a quelli dichiarati dal Fornitore in sede di gara, le analisi saranno ripetute, con spese a carico del Fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, l'Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.
5. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le forniture all'atto della consegna, l'Azienda Sanitaria contraente avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

#### **ARTICOLO 12 - SERVIZI CONNESSI**

1. Oltre alla fornitura dei prodotti oggetto dell'accordo quadro, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel prezzo richiesto per l'erogazione della fornitura. Tali servizi, descritti dettagliatamente nel Capitolato tecnico, sono:
  - Servizio di formazione (par. 7.2 del Capitolato tecnico);
  - Servizio di supporto e assistenza (par. 7.3 del Capitolato tecnico);
  - Garanzia ed assistenza manutentiva "full-risk" sui beni offerti, inclusa nel prezzo di aggiudicazione, comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria (se prevista dal produttore) di durata minima di quattro anni di effettivo utilizzo decorrenti dalla data di installazione del microinfusore (par. 7.4 del Capitolato tecnico);
  - Servizio di Call Center: il Fornitore si impegna, alla stipula dell'accordo, a mettere a disposizione un numero di telefono e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, ad eccezione di:
    - o giorni festivi,
    - o giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio,
    - o seconda e terza settimana di agosto.

Le Aziende Sanitarie contraenti potranno rivolgersi al Fornitore per:

- o richiedere informazioni sui prodotti offerti in accordo e sui relativi servizi;
- o richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

- inoltrare reclami.
- Servizio di Reportistica: Con cadenza trimestrale, il Fornitore si impegna a trasmettere, a mezzo PEC ed in formato elettronico, a ciascuna Azienda sanitaria contraente e alla Centrale Regionale di Committenza, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, un report con i dati aggregati e riassuntivi relativi alla fornitura eseguita nel periodo di riferimento ai fini di rendicontazione e monitoraggio.

Il report dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- Ordinativo di fornitura e Azienda Ordinante;
- Numero e data di riferimento della Richiesta di Consegna e Azienda ordinante;
- Luogo di consegna;
- Lotto di riferimento;
- Prodotto ordinato con relative misure;
- Denominazione commerciale del prodotto ordinato;
- Quantitativo ordinati;
- Prezzi unitari del materiale ordinato;
- Importo complessivo della Richiesta di Consegna;
- Data di consegna;
- Fatturazioni;
- Eventuali penali applicate dalle Aziende contraenti.

Resta inteso che ciascuna Azienda sanitaria e la Centrale Regionale di Committenza possono richiedere una reportistica personalizzata.

- Servizio di accesso dati su Sardegna CAT: il Fornitore si obbliga entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, a consegnare alla Centrale regionale di committenza, qualora non presentate in sede di offerta, i seguenti documenti:
  - la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche (schede tecniche) e il codice identificativo;
  - le informazioni sull'azienda produttrice;
  - il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del Servizio informativo;
  - il nominativo del Responsabile della fornitura.

I prodotti da fornire, oggetto dell'Accordo quadro, e le ulteriori informazioni richieste saranno visualizzate in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e i termini contrattuali. In tale pagina le Aziende sanitarie potranno:

- indicare le quantità corrispondenti al prodotto da ordinare, con relativo costo globale;
- produrre il documento "Ordinativo di fornitura";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

- inviare l'Ordinativo di fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore.

#### **ARTICOLO 13 - CAMPIONATURA**

1. La campionatura richiesta, presentata in sede di gara o fornita successivamente da Fornitore, rimane presso la Centrale regionale di committenza per tutta la durata dell'Accordo quadro e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura.
2. La Centrale regionale di committenza e/o le Aziende Sanitarie contraenti possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti a seguito di Richieste di Consegna, e i prodotti offerti in sede di gara.

#### **ARTICOLO 14 - CORRISPETTIVI**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti a ciascun Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per la fornitura oggetto del presente Accordo quadro sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell'Offerta economica.
2. I corrispettivi sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e delle attività e servizi connessi di cui al presente Accordo quadro ed agli allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende sanitarie Contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
7. La Centrale di Committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende sanitarie.

#### **ARTICOLO 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Azienda sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda sanitaria contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente Accordo quadro, al singolo Ordinativo di fornitura, alla richiesta di consegna, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce con i relativi prezzi. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. L'importo delle predette fatture è bonificato sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestati al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie IBAN: IT38G0310420400000000770019 (DEUTSCHE BANK).
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o l'Accordo quadro si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, rispettivamente dalle Aziende sanitarie e/o dalla Centrale di Committenza.

#### **ARTICOLO 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e pena la nullità assoluta del presente Accordo quadro e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al precedente comma 7 dell'art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale di Committenza e alle Aziende sanitarie le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti il presente Accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, l'Accordo quadro e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Azienda sanitaria e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda sanitaria stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Centrale di Committenza.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Centrale di Committenza ed alla Azienda sanitaria, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Centrale di Committenza e della Azienda sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136.

#### **ARTICOLO 17 - TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo quadro;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo quadro stesso;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo quadro, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **ARTICOLO 18 - PENALI**

1. La Centrale di Committenza e le Aziende sanitarie contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità della fornitura eseguita, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nell'Accordo quadro e nel Capitolato tecnico, non imputabili all'Azienda sanitaria contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Centrale di Committenza e le Aziende sanitarie contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penalità minime che la Centrale di Committenza e le Aziende sanitarie contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:
  - in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito al paragrafo 7.1 del Capitolato tecnico, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Azienda sanitaria contraente potrà applicare una penale pari all'1 per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
  - in caso di ordine parzialmente evaso dal Fornitore nei termini prescritti, ovvero qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato (consegna parziale), l'Azienda sanitaria contraente potrà applicare una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura calcolato sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo, per ogni giorno lavorativo di ritardo;
  - in caso di ritardo nella sostituzione dell'apparecchiatura per segnalazione di un guasto durante il periodo di validità della garanzia, l'Azienda sanitaria contraente potrà applicare una penale pari all'1 per mille del valore dell'apparecchiatura, per ogni giorno lavorativo di ritardo;
  - in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito al paragrafo 9.1 del Capitolato tecnico, per ogni giorno lavorativo di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

- ritardo l'Azienda sanitaria contraente potrà applicare una penale pari all'1 per mille del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- in caso di inadempimento (mancata comunicazione) o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti al paragrafo 10 del Capitolato tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Azienda sanitaria contraente potrà applicare una penale pari all'1 per mille del valore del prodotto oggetto di indisponibilità temporanea, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  - In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Centrale regionale una penale pari a 200,00 € per ogni ulteriore giorno lavorativo di mancata disponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  - In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 8 del Capitolato tecnico per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate dalla Centrale regionale, sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari a 100,00 € per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Azienda sanitaria contraente potrà applicare al Fornitore la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
  5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda sanitaria Contraente o dalla Centrale di Committenza; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Aziende sanitarie Contraenti, che hanno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
  6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
  7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende sanitarie e/o della Centrale regionale di committenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

8. In ogni caso ciascuna singola Azienda sanitaria contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinatoivo di Fornitura; mentre la Centrale di Committenza potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'Accordo quadro, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende sanitarie contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinatoivo di Fornitura e/o dell'Accordo quadro per grave ritardo. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o l'Azienda sanitaria contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

#### **ARTICOLO 19 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Con la stipula dell'Accordo quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Direzione generale della Centrale regionale di committenza - Servizio spesa sanitaria e delle Aziende sanitarie contraenti, di importo pari a € 160.600,00 rilasciata in data 22 settembre 2021, dalla Banca BPER.
2. A garanzia delle obbligazioni contrattuali ciascun Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Centrale di Committenza.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 codice civile, nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dall'Accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

- crediti della Centrale regionale di committenza e delle Aziende sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Aziende sanitarie contraenti trasmettono alla Centrale di Committenza i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
  7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale di Committenza.
  8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale di Committenza.
  9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Aziende sanitarie Contraenti e/o la Centrale di Committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o l'Accordo quadro.

#### **ARTICOLO 20 - RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo quadro.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo quadro.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale di Committenza, nonché le Aziende sanitarie Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'Accordo quadro ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale di Committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadro, le Aziende sanitarie potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Azienda sanitaria contraente e/o dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o l'Accordo quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Azienda sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
  - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
  - nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Centrale regionale di committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Accordo quadro nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo quadro, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
  - nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
  - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
  - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
5. La Centrale regionale di committenza si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 codice civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
6. La risoluzione dell'Accordo quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura e/o dei servizi in favore delle Aziende sanitarie.
7. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo quadro e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Centrale regionale di committenza e/o le Aziende sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Azienda sanitaria e/o della Centrale regionale di committenza al risarcimento dell'ulteriore danno.
9. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare l'Accordo quadro e/o l'Ordinativo di fornitura. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o le Aziende sanitarie per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere l'Accordo quadro e/o l'Ordinativo di fornitura.

## **ARTICOLO 22 - RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016, le Aziende sanitarie contraenti e/o la Centrale regionale di committenza per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dall'Accordo quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
  - Ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo quadro e/o ogni singolo rapporto attuativo;
  - Gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008;
  - Cessione del contratto;
  - Applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell'Ordinativo di fornitura.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

3. Si conviene altresì che le singole Aziende sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda sanitaria, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice civile.
6. L'Azienda sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende sanitarie contraenti.

#### **ARTICOLO 23 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende sanitarie Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto dell'Accordo quadro e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, ha presentato una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende sanitarie Contraenti e dei terzi, per l'intera durata del presente Accordo quadro e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all' Accordo quadro ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare,





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

detta polizza tiene indenne le Aziende sanitarie Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende sanitarie Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo quadro ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Aziende sanitarie Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta l'Accordo quadro ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Centrale regionale di committenza che delle Aziende sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 Codice civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 Codice civile.
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta l'Accordo quadro ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **ARTICOLO 24 - SUBAPPALTO**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende ricorrere al subappalto, pertanto è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo

#### **ARTICOLO 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo quadro e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende sanitarie Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

#### **ARTICOLO 26 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende sanitarie contraenti.
3. Le Aziende sanitarie contraenti e/o la Centrale regionale si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **ARTICOLO 27 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nei Sig.ri Pier Giuseppe Maria Costanzo e Federica Consonni Responsabili della fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Centrale di Committenza, nonché di ciascuna Azienda sanitaria.
2. I dati di contatto dei Responsabili della fornitura sono: n. telefonico +39-39-2817684, Pec [gare.diabetescare@roche.legalmail.it](mailto:gare.diabetescare@roche.legalmail.it)
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Centrale di committenza regionale nonché a ciascuna Azienda sanitaria contraente.

#### **ARTICOLO 28 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

1. Ciascun Fornitore aggiudicatario dovrà erogare la fornitura dei beni oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di trattamento dei dati personali e in particolare del Regolamento UE n. 2016/679.
2. I dati forniti dall'aggiudicatario vengono trattati dall'Amministrazione regionale ai fini della gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto.
3. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE n. 2016/679.
4. Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE e sarà all'uopo nominato. Le indicazioni specifiche sulla natura, sull'impegno e sulle responsabilità del fornitore in relazione all'incarico di Responsabile del Trattamento saranno comunicate dal rispettivo Titolare del Trattamento in sede di nomina. L'aggiudicatario dovrà, pertanto, mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è l'“Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione”, nella persona del suo Coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: [070.606.5735](tel:070.606.5735) – e-mail: [rpd@regione.sardegna.it](mailto:rpd@regione.sardegna.it) - PEC: [rpd@pec.regione.sardegna.it](mailto:rpd@pec.regione.sardegna.it)

#### **ARTICOLO 29 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Il presente Accordo quadro viene stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo quadro ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, all'Accordo quadro è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Procedura aperta informatizzata per l'affidamento della fornitura di microinfusori adesivi con sistema di gestione telecomandato destinati all'utilizzo su pazienti sia adulti che pediatrici per le Aziende sanitarie delle regioni Sardegna, Piemonte e Valle d'Aosta



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

### **ARTICOLO 30 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'art 88 comma 4 ter del D.L. n° 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, del Fornitore o di risoluzione dell'Accordo quadro e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, la Centrale di Committenza interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto si procede ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

### **ARTICOLO 31 - FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale di Committenza, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

### **ARTICOLO 32 - CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo quadro o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende sanitarie Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

4. I sottoscritti Dott. Pier Giuseppe Maria Costanzo e Dott.ssa Federica Consonni, in qualità di Procuratori del Fornitore, dichiarano di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiarano di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione quadro), Articolo 6 (Modalità di conclusione), Articolo 7 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 10 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 11 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 12 (Servizi connessi), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 17 (Trasparenza), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzione definitiva), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Subappalto), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 27 (Responsabile della Fornitura), Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Verifiche sull'esecuzione del contratto), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Clausola finale).

Direzione generale della Centrale regionale di committenza Il Direttore del Servizio spesa sanitaria <b>Gabriella Mariani</b> (firmato digitalmente)	ROCHE DIABETES CARE ITALY S.p.A. I Procuratori <b>Pier Giuseppe Maria Costanzo e Federica Consonni</b> (firmato digitalmente)
--	--